REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Attuazione articolo 116, terzo comma, della Costituzione

"*Autonomia differenziata della Regione*"

Documento di sintesi

Maggio 2007

Segreteria Generale della Programmazione

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

(omissis)

Art. 115.

(abrogato)

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione ***(compresa l'organizzazione della giustizia di pace)*** e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) **norme generali sull'istruzione;**

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: **rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;** commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; **istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche** e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; **ricerca scientifica e**

tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **valorizzazione dei beni culturali** e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

(omissis)

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

IL PERCORSO
PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

L'articolo 116 della Costituzione, al terzo comma, prevede che "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*" possano essere attribuite anche alle Regioni a statuto ordinario.
Alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta pertanto la possibilità di attivare l'*iter* volto all'acquisizione di nuove competenze, legislative ed amministrative, rispetto a quelle costituzionalmente spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare è previsto che "*su iniziativa della Regione interessata*" e "*sentiti gli Enti Locali*" sia conclusa fra lo Stato e la Regione un'intesa da recepire con legge dello Stato da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

I nuovi poteri alle Regioni possono riguardare tutte le materie di legislazione concorrente (terzo comma, articolo 117), nonché alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato (secondo comma, articolo 117) richiamate espressamente, quali: l'organizzazione della giustizia di pace (lettera l), le norme generali sull'istruzione (lettera n), e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s).
Il procedimento legislativo di cui all'articolo 116 è caratterizzato:

a) dall'**avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata**
b) dall'**obbligo di consultazione degli Enti locali**
c) dalla **necessità di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata**
d) dall'**approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere**, sulla base dell'intesa raggiunta, che preveda l'attribuzione di ulteriori competenze alla Regione
e) dal **rispetto dei principi di cui all'articolo 119** relativo al federalismo fiscale.

*****

a) avvio del procedimento

Con riferimento ai soggetti legittimati ad avviare, condurre e concludere il procedimento per lo Stato e la Regione - in assenza di una disciplina legislativa del procedimento di cui all'articolo116, terzo comma - per quanto riguarda lo Stato, l'organo preposto ad agire è il Governo (come già avviene per tutte le intese); per quanto riguarda la Regione, mentre nella seconda fase relativa alla conduzione delle trattative e alla conclusione dell'intesa, la rappresentanza non può che essere del Presidente della Regione, nella prima fase di avvio il coinvolgimento dovrà riguardare sia la Giunta Regionale che il Consiglio.

In particolare, il Consiglio regionale dovrà intervenire con l'approvazione della proposta della Giunta con cui si dà mandato al Presidente della Regione di avviare le trattative con il Governo per giungere all'intesa, sia nella fase deliberativa dell'iniziativa formale della legge statale (pdl statale).

b) Intesa Stato-Regione

In relazione a ciascuna materia sulla quale si vuole avviare la procedura devono essere individuate le principali competenze che la Regione ritiene di volere acquisire.

Una volta che la piattaforma di proposte da presentare al Governo ha superato il vaglio della Giunta e del Consiglio, inizierà una fase di trattative tra Stato e Regione in cui dovrebbero essere consentite, rispetto alla proposta originaria, le modifiche o integrazioni necessarie per il raggiungimento dell'intesa.

c) Obbligo di consultazione degli Enti locali

Debbono essere sentiti gli Enti locali territoriali, quali Comuni, Province e Città Metropolitane.

La sede del confronto con gli Enti locali territoriali va anzitutto individuata nel Consiglio delle Autonomie Locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione; ma nelle Regioni in cui detto Consiglio non è stato ancora istituito potrà farsi riferimento alle sedi di confronto e di concertazione già esistenti in base

all'ordinamento regionale, quale la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali (istituita in Veneto dalla legge regionale n. 20 del 1997).

d) Approvazione legge statale rinforzata

L'esercizio del potere di iniziativa legislativa per il riconoscimento dell'autonomia differenziata spetta alla Regione, mediante la presentazione al Parlamento di una proposta di legge statale da parte del Consiglio Regionale, su iniziativa della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

La legge (rinforzata) dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere e non potrà modificare il contenuto dell'intesa raggiunta. Detta legge, con riguardo alla sola Regione interessata, opererà sostanzialmente una variazione all'ordinario riparto di competenze costituzionalmente definito tra Stato e Regioni a Statuto ordinario: materie di potestà legislativa concorrente potranno divenire oggetto di potestà residuale regionale (con conseguente possibilità per la Regione di derogare a tutti o a parte dei principi fondamentali dettati dallo Stato), alcuni settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato potranno essere attribuiti alla competenza legislativa (concorrente o residuale) della Regione.

e) **Il rapporto tra attuazione dell'art. 116, terzo comma, sul regionalismo differenziato, e attuazione dell'art. 119 della Costituzione, sul federalismo fiscale**

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che l'acquisizione da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia debba avvenire "*nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119*".

Nel documento sul "*Titolo V e federalismo fiscale*" elaborato dal Gruppo di lavoro istituito dal Ministro dell'Economia e coordinato dal Prof. Giarda, si afferma che l'assegnazione di nuove risorse a livello decentrato per il finanziamento delle forme differenziate di autonomia non può essere decisa caso per caso (e quindi, Regione per Regione), ma sulla base di principi generali, e che le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive dovranno essere coerenti con il sistema generale di

finanziamento/perequazione riferito alle funzioni “normali” delle Regioni a statuto ordinario.

Nello stesso documento si afferma che l’attivazione delle forme di autonomia differenziata dovrebbe essere rimandata al momento in cui il disegno del sistema di finanziamento delle Regioni e degli Enti Locali sia pienamente assestato, a seguito dell’attuazione dell’articolo 119.

Le Regioni interessate all’acquisizione di una maggiore autonomia (Veneto, Lombardia e Piemonte) hanno invece sostenuto che i due procedimenti, volti all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma ed all’articolo 119 della Costituzione, possano e debbano proseguire parallelamente.

Da un lato, appare evidente che parallelamente al riconoscimento di forme e condizioni ulteriori di autonomia alla Regione, dovrà essere prevista l’attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive a vantaggio della Regione stessa, commisurate alle nuove competenze (fermo restando che detta commisurazione non potrà tradursi in trasferimenti statali con vincolo di destinazione, ma dovrà essere utilizzata quale parametro per l’individuazione degli stanziamenti di spesa da ridurre o cancellare nel bilancio dello Stato e per l’assegnazione alla Regione di nuovi tributi o di compartecipazioni o aliquote al gettito di tributi erariali).

Dall’altro, il percorso di confronto con il Governo per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nonché per la quantificazione delle risorse da attribuire al Veneto per l’esercizio delle competenze rafforzate, potrà costituire una valida occasione per verificare le potenzialità di ampliamento dell’azione regionale anche in ambiti che, pur risultando già trasferiti in capo alla Regione in base al Titolo V della Costituzione, sono di fatto ancora trattenuti in capo allo Stato.

Potrà così essere avviata, anche in tali ambiti, la sperimentazione di politiche innovative che, sulla base di intese con il Governo, prevedano un più ampio spazio di intervento della Regione ed il riconoscimento al Veneto di una maggiore autonomia finanziaria.

PERCORSO PER L' ATTUAZIONE DELL'ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

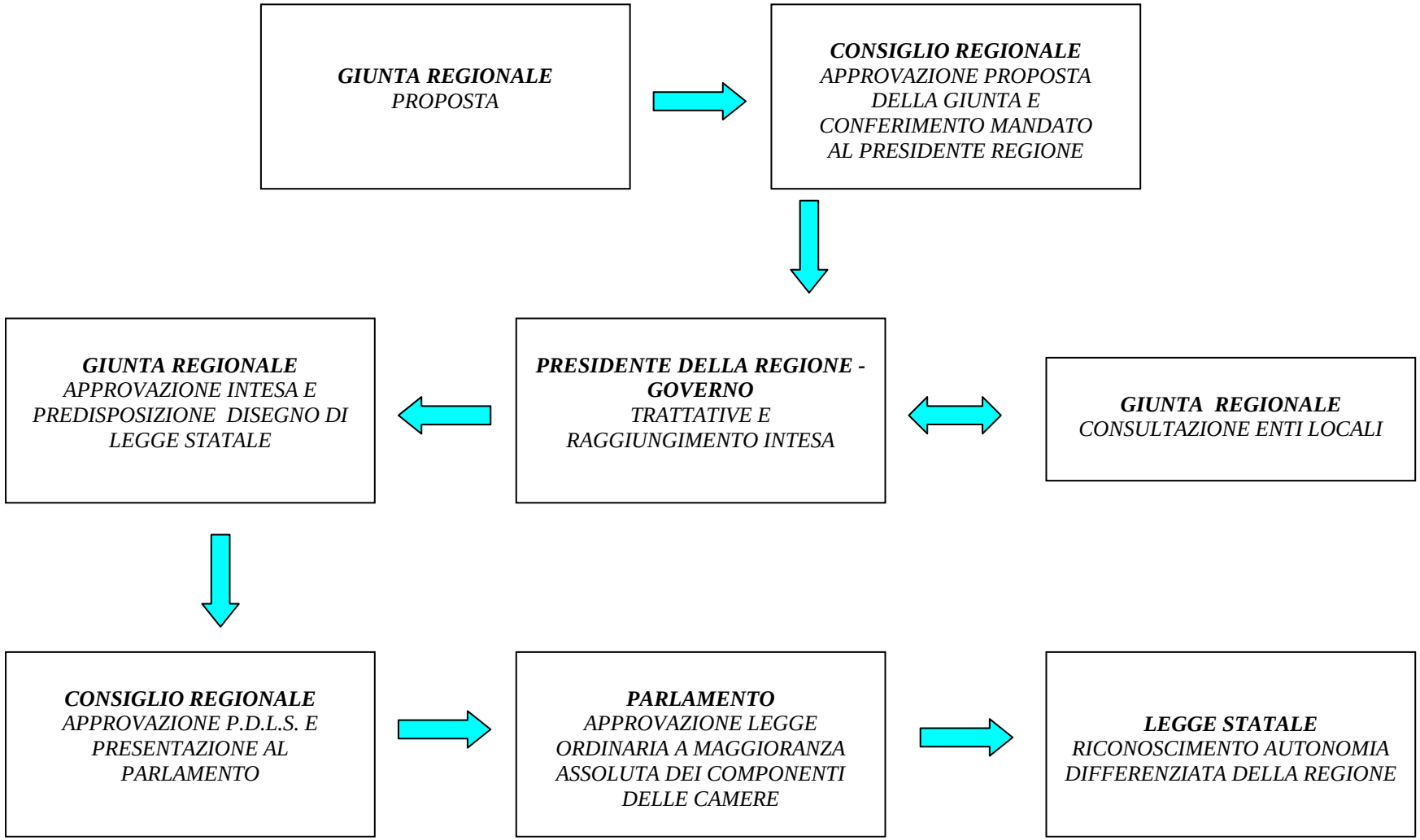

ISTRUZIONE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Norme generali sull'istruzione			
Sistema educativo regionale di istruzione e formazione	- disciplina della vigilanza sull'osservanza del diritto-dovere di istruzione e formazione - disciplina dei tempi di attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione e delle età di accesso al sistema educativo - potenziamento dell'autonomia nella disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale (istituti tecnico-professionali e poli formativi) - disciplina autonoma di una parte più ampia dei piani di studio (destinata a cultura, tradizioni e identità regionale)	X	
Valutazione degli apprendimenti e qualità del sistema regionale di istruzione e formazione	- determinazione delle norme generali sulla valutazione del Sistema educativo regionale e degli apprendimenti degli studenti, e costituzione di un Ente regionale di valutazione	X	X
Alternanza scuola - lavoro	- disciplina dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, con periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, ed organizzazione di detti percorsi	X	X
Formazione iniziale dei docenti ai fini dell'accesso all'insegnamento	- disciplina della formazione iniziale dei docenti dei centri di eccellenza per detta formazione - disciplina delle modalità di definizione del fabbisogno regionale di personale ai fini della programmazione delle assunzioni; istituzione e gestione dell'Albo Regionale dei docenti con laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello e abilitazione all'insegnamento	X	X
Istruzione scolastica			
Funzioni di programmazione	- disciplina in via esclusiva della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ed esercizio delle relative funzioni - disciplina in via esclusiva della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusa la distribuzione del personale tra le Istituzioni scolastiche	X	X
Scuole paritarie	- disciplina in via esclusiva dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi per il funzionamento delle scuole paritarie, ed esercizio delle relative funzioni	X	X

Organi collegiali territoriali della scuola	- disciplina in via esclusiva su costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale	X	X
Educazione degli Adulti	- potenziamento dell'autonomia regionale nella disciplina e organizzazione dell'educazione degli adulti	X	X
Personale del sistema educativo regionale di istruzione e formazione	- disciplina relativa: • all'organizzazione e al rapporto di lavoro del personale scolastico (dirigente, docente, amministrativo, tecnico, ecc.), nel rispetto della contrattazione nazionale • alle modalità di definizione della dotazione complessiva del personale, nonché a criteri e parametri per l'assegnazione del personale • alle procedure di accesso del personale docente e amministrativo a tempo indeterminato e determinato - esercizio delle funzioni amministrative connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale docente ed amministrativo delle Istituzioni scolastiche della Regione	X	X
Gestione delle risorse finanziarie	- gestione delle risorse finanziarie per il sostegno del Sistema regionale di istruzione e formazione e potere di determinarne autonomamente la ripartizione, previa disciplina di criteri e modalità di concessione (attribuzione risorse finora destinate dallo Stato al Veneto)	X	X
Istruzione universitaria			
Programmazione del sistema universitario regionale	- disciplina delle modalità e fasi della programmazione universitaria sul territorio, con particolare riferimento all'istituzione ed all'attivazione dei corsi di studio, ed esercizio delle relative funzioni	X	X
Valutazione del sistema universitario regionale	- disciplina del sistema di valutazione della qualità delle attività delle Università aventi sede nella Regione, mediante la costituzione di un Ente/Agenzia regionale di valutazione	X	X
Gestione delle risorse finanziarie	- gestione delle risorse finanziarie per il finanziamento delle Università aventi sede nella Regione, e potere di determinarne autonomamente la ripartizione, previa disciplina di criteri e modalità di concessione (attribuzione risorse finora destinate dallo Stato per il finanziamento delle Università venete)	X	X

ISTRUZIONE

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. n), Cost. "*norme generali sull'istruzione*"
- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost.. "*istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche*"

In materia di Istruzione allo Stato spetta, oltre al potere di fissare i principi fondamentali – ai sensi dell'117, terzo comma, Cost. – anche una potestà legislativa esclusiva limitatamente alle "norme generali" sull'istruzione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost..

La disciplina degli studi universitari, secondo quanto affermato anche dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur attenendo alla materia "istruzione" è regolata anche dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale "*Le istituzioni di alta cultura,università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato*.

Già due Regioni a Statuto speciale (Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) hanno disciplinato in via autonoma il proprio sistema educativo/formativo (rispettivamente a livello provinciale e regionale).

Il Veneto richiede una maggiore autonomia regionale in tema di istruzione, scolastica e universitaria, ritenendo che l'acquisizione di competenze rafforzate in questa materia, potrà consentire alla Regione di realizzare, nell'ambito del proprio territorio, un sistema educativo/formativo che, tenendo conto delle specifiche vocazioni del sistema economico/sociale veneto, preveda percorsi organici orientati all'eccellenza formativa e alla creazione di professionalità richieste dal mondo del lavoro.

In particolare, la Regione chiede di acquisire sia competenza legislativa in ordine alle norme generali sull'istruzione più direttamente incidenti sul sistema regionale (età minima di accesso, tempi di attuazione del diritto/dovere di istruzione, percorsi integrati di istruzione/formazione, piani di studio), sia competenza legislativa esclusiva in ordine alle funzioni già delegate dalla Riforma Bassanini (programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata, contributi alle scuole paritarie). Essenziale per l'acquisizione di effettiva autonomia è inoltre l'acquisizione di competenze legislative ed amministrative relative al personale della scuola, nonché alle risorse attualmente gestite ancora dallo Stato.

La Regione intende inoltre acquisire un ruolo di rilievo con riferimento alla programmazione universitaria, ed in particolare all'istituzione dei corsi di studio e alla valutazione del sistema universitario veneto.

Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali di prestazioni da garantire sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, oltre alla competenza statale in ordine alla spendibilità a livello nazionale delle competenze ed al riconoscimento dei crediti formativi.

SANITA'

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Gestione dell'erogazione delle cure primarie	potenziamento delle competenze legislative e amministrative ai fini della sperimentazione di nuovi modelli gestionali per l'erogazione delle cure primarie	X	X
Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS e delle Aziende Ospedaliere	- disciplina del procedimento per l'individuazione degli ospedali da costituire in Azienda Ospedaliera - disciplina della composizione dei collegi sindacali delle Aziende ULSS e delle Aziende Ospedaliere	X	X
Gestione delle risorse per gli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale	Potere di disporre, senza obbligo di rendicontazione, delle quote di risorse finanziarie del PSN vincolate agli obiettivi di carattere prioritario, quando gli stessi obiettivi sono previsti nel Piano Sanitario Regionale		X
Fabbisogno di personale sanitario	disciplina del fabbisogno regionale dei medici specialistici e delle professioni sanitarie non mediche per il Servizio Sanitario Regionale e potere di intervento nel processo decisionale e programmatorio dell'istruzione universitaria	X	X
Riconoscimento degli indennizzi ai sensi della L. n. 210/1992 e relativo contenzioso	disciplina delle funzioni relative all'accertamento medico-legale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione degli indennizzi e competenza in materia di ricorsi amministrativi avverso le decisioni di diniego degli indennizzi	X	X
Farmacie	- disciplina dei parametri relativi al numero di sedi farmaceutiche in considerazione delle necessità assistenziali locali - disciplina di ulteriori tipologie di servizi erogabili dalle farmacie, anche in deroga della convenzione di cui al DPR n. 371/1998	X	X
Sanità pubblica veterinaria	- potenziamento dell'autonomia nella programmazione degli obiettivi generali , delle priorità e degli indirizzi di attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e nelle modalità di raccordo con gli organismi competenti alla prevenzione, controllo, sviluppo e ricerca operanti nel territorio - attribuzione delle funzioni svolte dagli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC)	X	X
Adempimenti connessi alla tutela della salute	disciplina degli adempimenti di natura sanitaria, ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, mediante l' abolizione di certificazioni di varia natura e degli obblighi in materia di medicina scolastica	X	X

SANITA’

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. m), Cost.
“ determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

- Legislazione concorrente: art. 117, c. 3, Cost.. “tutela della salute”

In materia di sanità, il nuovo assetto costituzionale, conseguente alla Riforma del Titolo V, attribuisce allo Stato, in via esclusiva, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), mentre gli ambiti attinenti alla tutela della salute rientrano nella potestà legislativa regionale concorrente (art. 117, comma 3).

Il Sistema Socio-Sanitario della Regione del Veneto necessita, in rapporto alle potenzialità di *governance* reale ed al mutato contesto socio-economico, di specifica autonomia programmatoria e gestionale, per avviare importanti e decisivi interventi di manutenzione evolutiva e di riorientamento della *governance* del sistema che si vuole stabilmente fondato su di un’accentuata integrazione ospedale-territorio, con una caratterizzazione marcata di quest’ultimo nella visione evolutiva dei prossimi anni.

L’art. 116 della Costituzione, prevedendo che in tutte le materie di competenza legislativa concorrente possano essere attribuite alle Regioni ordinarie forme e condizioni particolari di autonomia, costituisce lo strumento di cui dispongono ad oggi le Regioni per attuare il c.d. “federalismo differenziato” o “ asimmetrico” con il riconoscimento alle Regioni ordinarie di competenze rafforzate in considerazione dei bisogni e delle specificità territoriali.

Con la svolta federalista la Regione del Veneto richiede competenze rafforzate in tema di programmazione e gestione delle risorse accompagnata da maggiore autonomia nella disciplina dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi del Sistema Sanitario Regionale.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Patrimonio culturale librario	- disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela relative ai beni (carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo) conservati nelle biblioteche, non appartenenti allo Stato, che si trovano sul territorio regionale - disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni librari e delle altre tipologie di beni (carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo) in consegna o in uso a Ministeri diversi da quello per i Beni e le Attività Culturali, che si trovano sul territorio veneto	X	X
Patrimonio culturale archivistico	- disciplina e esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione oggi esercitate dalle Soprintendenze archivistiche con riferimento agli archivi locali, non appartenenti allo Stato. - trasferimento delle Soprintendenze archivistiche alla Regione	X	X
Beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico	- disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela dei beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, con particolare riferimento a quelli già conservati nei musei civici veneti - programmazione e coordinamento delle azioni con finalità di tutela degli EE.LL, Università, mondo dell'associazionismo e privati	X	X
Patrimonio storico della Prima guerra mondiale	- disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione in relazione ai beni di notevole interesse storico appartenenti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale, insistenti sul territorio regionale	X	X
Conservazione del patrimonio culturale	- definizione dei profili professionali relativi al personale bibliotecario, archivistico e museale degli enti locali	X	X

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. s), Cost. "*tutela [dell'ambiente, dell'ecosistema e] dei beni culturali*"
- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost. "*valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*"

Nel settore dei beni culturali la riforma del Titolo V della Costituzione ha rimarcato la distinzione tra "tutela" e "valorizzazione", riconducendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la "tutela […] dei beni culturali" (art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione) e attribuendo alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia della "valorizzazione dei beni culturali [e ambientali] e promozione e organizzazione di attività culturali" (art. 117, terzo comma, Cost.).

La disciplina delle funzioni e delle attività di valorizzazione spetta alla Regione in virtù dell'applicazione del "principio dominicale", pertanto le competenze regionali in tale materia sono esercitate con riferimento ai beni culturali non appartenenti allo Stato. La Corte costituzionale (v. sentenza 28 marzo 2003, n. 94) ha affermato, quanto alla distinzione fra tutela e valorizzazione, che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato innanzitutto l'attività di individuazione della categoria dei beni culturali, cui consegue l'apposizione sugli stessi di uno speciale vincolo e la loro soggezione al particolare regime giuridico previsto dal cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio; la nozione di tutela, inoltre, deve ritenersi comprensiva anche di quelle attività fondamentali (ad esempio l'attività di restauro) comunque volte all'esaltazione dei caratteri storico-artistici intrinseci del bene e non semplicemente finalizzate ad una valorizzazione dello stesso in termini di fruizione.

La Regione del Veneto chiede di acquisire una potestà legislativa concorrente in materia di tutela dei beni culturali e il conferimento di maggiori funzioni amministrative di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale locale.

Le richieste di maggiore autonomia hanno ad oggetto, in particolare, maggiori competenze esercitabili nel settore dei beni librari e archivistici, attraverso una propria Soprintendenza regionale; l'assegnazione del potere di stabilire profili professionali e riconoscere figure e competenze nell'ambito bibliotecario e archivistico; l'attribuzione di competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui il territorio regionale è particolarmente ricco.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Ricerca di base (volta all'ampliamento delle conoscenze non connesse ad obiettivi industriali e commerciali)	- potere di partecipazione ai processi decisionali volti alla definizione e implementazione degli interventi per la realizzazione di grandi infrastrutture pubbliche o pubblico-private di ricerca nel territorio veneto (formulazione di parere obbligatorio) - potere di proposta in ordine a costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica nel territorio veneto		x
Ricerca industriale (volta all'acquisizione di conoscenze utili per la realizzazione o il miglioramento di prodotti o processi produttivi)	- disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, con autonoma regolazione degli strumenti attuativi, dei criteri di ripartizione delle risorse, dei soggetti finanziabili, delle condizioni e delle modalità di concessione dei contributi/agevolazioni - attribuzione delle funzioni amministrative esercitate dal Ministero Università e Ricerca connesse alla concessione dei contributi/agevolazioni volti al sostegno della ricerca industriale, escluse quelle attinenti ad esigenze di unitarietà nazionale.	x	x
Sviluppo sperimentale (concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in piani o progetti per introduzione innovazioni tecnologiche)	- disciplina degli interventi di sostegno dei programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica - attribuzione delle funzioni amministrative esercitate dal Ministero Sviluppo Economico connesse alla concessione di contributi/agevolazioni a sostegno delle attività di sviluppo sperimentale	x	x

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI

- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost.. "*ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*

La materia della ricerca scientifica e tecnologia è attribuita alla competenza concorrente delle Regioni – ai sensi dell'117, terzo comma, Cost - per cui allo Stato spetta unicamente il potere di fissare i principi fondamentali, essendo invece riservata al livello regionale la disciplina del sostegno alla ricerca.

Tuttavia, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 423/2004, n. 31/2005, n. 133/2006), la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una "materia" ma anche un "valore" costituzionalmente protetto a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati. Lo Stato conserva pertanto la competenza a disciplinare la ricerca scientifica:

- relativamente allo svolgimento dell'attività di ricerca presso le strutture universitarie, in forza della riserva di legge statale nella disciplina dei limiti dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost., u.c.)
- nel caso in cui la ricerca sia connessa all'esercizio di competenze nelle materie rimaste in capo allo Stato
- tutte le volte in cui la ricerca rivesta un interesse unitario di carattere nazionale (in base al principio di sussidiarietà).

Il Veneto richiede una maggiore autonomia regionale in tema di ricerca scientifica e sostegno all'innovazione tecnologica, con riferimento in particolare alla ricerca applicata alla produzione di beni e servizi (ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale), ritenendo che l'acquisizione di competenze rafforzate in questa materia consentirà alla Regione di prevedere ed attuare misure di sostegno alla ricerca coerenti con la programmazione regionale, in un quadro complessivo di azioni poste in essere a sostegno dello sviluppo socio- economico del territorio e rispondenti alle esigenze espresse dal territorio stesso.

POTERE ESTERO

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Stipula di intese e accordi	- attribuzione del potere di stipulare accordi e intese di cooperazione transfrontaliera e transnazionale anche in assenza di previ accordi tra lo Stato italiano e gli Stati esteri interessati.		X
Partecipazione ad associazioni e organismi di cooperazione transfrontaliera	-attribuzione del potere di istituire, con enti territoriali e Stati esteri, organismi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale dotati di personalità giuridica di diritto privato o pubblico		X
Cooperazione decentrata allo sviluppo	- attribuzione del potere di attuare autonomamente iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo in partenariato con autorità nazionali e locali di Paesi in via di sviluppo e organizzazioni internazionali.		X

POTERE ESTERO

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. a), Cost. "*politica estera e rapporti internazionali dello Stat*o"
- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost.. "*rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni*"

La materia della politica estera e dei rapporti internazionali è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre sono attribuiti alla competenza concorrente della Regione i rapporti internazionali e con l'Unione Europea. Lo stesso articolo 117 al nono comma riconosce alle Regioni, nelle materie di propria competenza (quindi sia concorrente che esclusiva), il potere di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nonostante il maggior favore per le Regioni mostrato dal legislatore costituzionale, il legislatore statale con la legge n. 131/2003 (c.d. La Loggia) ha ristretto notevolmente l'ambito del potere estero delle Regioni, inserendo nel procedimento pesanti interventi dello Stato. Ma il Veneto oggi, anche a seguito dell'allargamento con l'ingresso di nuovi Paesi, è ormai una Regione centrale della nuova Europa, un'area in cui l'importanza della collaborazione con le Regioni e gli Stati confinanti è divenuta fondamentale. Per la stipula di accordi e intese è invece ancora prevista una procedura gravosa, lunga e che non garantisce sempre il raggiungimento dell'obiettivo. Anche nella stipula delle intese e degli accordi previsti dalla Convenzione di Madrid del 1980 la Regione continua a subire pesanti limitazioni. Inoltre la mancata ratifica da parte dello Stato del Primo Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione ancora oggi non permette alla Regione di giungere alla costituzione di organismi con personalità giuridica – quale l'Euroregione – con le Regioni appartenenti a Stati confinanti, se previamente lo Stato italiano non ha concluso accordi con detti Stati.

Infine altre limitazioni deve subire la Regione nell'attuazione della cooperazione decentrata allo sviluppo, nonostante le iniziative che continua a realizzare pur in un quadro poco chiaro di competenze, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 211 del 2006. Secondo la Corte la cooperazione allo sviluppo rientra nella politica estera, quindi nella competenza esclusiva dello Stato, dimenticando l'attività svolta negli anni dalle Regioni.

La richiesta di maggiori poteri da parte della Regione Veneto, vuole essere allora un riconoscimento del proprio ruolo politico ed economico nonchè della capacità dimostrata di saper svolgere attività di collaborazione anche con altri Stati e Regioni che guardano all'abbattimento delle barriere culturali, sociali e linguistiche ancora oggi esistenti tra le popolazioni che richiedono interventi volti alla integrazione e allo sviluppo delle zone di confine.

GIUSTIZIA DI PACE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione "limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace"			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Giudice di pace	riconoscimento di un ruolo attivo nei percorsi di selezione, nomina e formazione dei giudici di pace	X	X
Personale amministrativo degli uffici del giudice di pace	disciplina dell'inquadramento del personale dipendente degli uffici del giudice di pace, delle dotazioni organiche, dello stato giuridico e del trattamento economico	X	X
Organizzazione degli uffici	disciplina della dislocazione degli uffici e della distribuzione del personale sul territorio, ivi compresa la fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari	X	X
Costituzione di un centro per la mediazione penale	disciplina per l'istituzione nel territorio regionale,di una struttura a carattere pubblico per la mediazione penale; disciplina dei requisiti, della nomina e della formazione dei mediatori penali; gestione della struttura	X	X

GIUSTIZIA DI PACE

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. l), Cost. “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” nel cui ambito è ricompresa “la giustizia di pace”

La materia della “giustizia di pace” è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, salva la possibilità riconosciuta alle Regioni dall’art. 116, terzo comma della Cost. di rivendicare, *“limitatamente all’organizzazione…”*, margini di maggiore autonomia sia amministrativa che legislativa.

Oggi, solamente due Regioni a Statuto speciale (Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) hanno disciplinato la materia della giustizia di pace esercitando la speciale autonomia riconosciuta loro dagli statuti.

La Regione del Veneto, ricorrendo al meccanismo previsto dall’art. 116 terzo comma della Cost., richiede una maggiore autonomia regionale in tema di giustizia di pace, ritenendo che l’acquisizione di competenze rafforzate in questa materia potrà rispondere alle esigenze dei cittadini di maggiore celerità ed efficienza nel campo dell’amministrazione della giustizia.

Il percorso attuativo della norma costituzionale citata, potrà concretizzarsi con il mantenimento in capo allo Stato della potestà di fissare i principi fondamentali e con l’attribuzione, invece, alla Regione di maggiori poteri legislativi ed amministrativi relativamente all’organizzazione, segnatamente agli aspetti concernenti la selezione, nomina e formazione dei giudici, la dislocazione degli uffici, gli organici, e la gestione del personale amministrativo.